



ACQ 7

Accordo
tra
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord
e
il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, in persona del Presidente,
e il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona della Direttrice,

visto

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione Dottore Commercialista e di Esperto Contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'Albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

² V. nota n. 1.

UM




- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo – Esperti Contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- L'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini ed il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- gli articoli 2 ss. d.p.r., 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4, che il tirocinio può essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di una convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti;
- gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi alle modalità di conclusione degli accordi tra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;

considerato

a) che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43,

³ Le lauree delle classi 84S e 64S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM-77 e LM-56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:

- l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- c) che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili costituiti sul territorio nazionale;
- d) che, in tale prospettiva, è comune intenzione delle parti progettare percorsi formativi per gli studenti e futuri praticanti commercialisti finalizzati a restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e delle competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione;
- e) che, del pari, è comune intenzione delle parti progettare percorsi formativi per gli studenti e i futuri praticanti commercialisti finalizzati a restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
- f) che, in attuazione del quadro normativo richiamato in premessa, il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno stipulato, in data 9 maggio 2012, una prima convenzione per lo svolgimento del tirocinio nel corso del biennio di laurea specialistica / magistrale e, altresì, ai fini dell'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti;
- g) che, anche al fine di tenere conto delle nuove norme dettate, per la pratica professionale e l'accesso all'esame di stato, dal d.p.r., 7 agosto 2012, n. 137, la convenzione quadro è stata modificata da nuova convezione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia, ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2,



decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 14 ottobre 2014, il quale pone come obiettivi:

- la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;
- la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
- la necessità di correlare il percorso formativo all'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e, in particolare, con le prescrizioni, anche comunitarie, in materia di revisione legale dei conti;
- la necessità di creare un effettivo collegamento tra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che a dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
- la necessità di ottimizzare i tempi agevolando un percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale o specialistica;

tanto premesso, le parti, in persona dei loro legali rappresentanti e con le prescritte deliberazioni di legge,

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1

Finalità dell'accordo

1. Le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a progettare e a gestire congiuntamente un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando



il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR, il Ministero della Giustizia ed il CNDCEC il 14 ottobre 2014, le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a disciplinare:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale durante il corso di laurea triennale (articolo 2);
- b) l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (articolo 3);
- c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale durante il corso di studi specialistico o magistrale (articolo 4);
- d) l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (articolo 5);
- e) i contenuti dei corsi di laurea della Classe L-18 (*Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L-33 (*Classe delle lauree in Scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 (laurea triennale) ed i contenuti dei corsi di laurea della classe LM-56 (*Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'economia*) e della classe LM-77 (*Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 (laurea magistrale), al fine di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile (articoli 2 e 4);
- f) la definizione, nell'allegata prima dichiarazione, del regime transitorio per gli studenti che abbiano iniziato il tirocinio in forza della Convenzione tra il Dipartimento di Economia e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta stipulata in data 9 maggio 2012.

Articolo 2

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della laurea triennale

1. Ai fini del tirocinio professionale per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la concomitanza tra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale si attua mediante lo svolgimento di un tirocinio professionale:

- a) nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale e per un periodo, valido ai fini del tirocinio professionale, non superiore a sei mesi, fermo l'obbligo degli studenti

di svolgere, dopo il conseguimento della laurea triennale, almeno un anno di tirocinio nelle forme ordinarie;

- b) per un numero di ore pari a 200 presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) individuato dall'Ordine e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Economia.

2. Fermi i controlli di legge sullo svolgimento del tirocinio da parte dell'Ordine, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) ovvero della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche) attuati nell'ambito della convenzione siglata da l'Ordine e l'Università ai sensi degli art. 9, co.6, DL 1/2012; 6, co. 4, DPR 137/2012;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale almeno i seguenti crediti formativi:

| <i>Ambiti disciplinari</i> | <i>Crediti formativi</i> |
|--|--------------------------|
| SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 24 crediti |
| SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese | Almeno 15 crediti |
| SECS-P/09 Finanza aziendale | |
| SECS-P/10 Organizzazione aziendale | |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | |

(tabella 1 ex art. 1 della Convenzione quadro MIUR-CNDCEC 14.10.2014)

3. Nel rispetto delle finalità rammentate alla lettera *d*) dei *Considerato* al presente accordo e nei commi precedenti di questo articolo, il Dipartimento si impegna a strutturare i corsi di laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla tabella 1, sopra riportata, nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.

4. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, il Dipartimento si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

5. Il Dipartimento si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

6. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla

professione di Esperto Contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Poiché il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisore legale dei conti, per il riconoscimento del tirocinio in convenzione e per l'esonero previsto dal successivo articolo, è necessario che almeno 5 crediti, compresi nell'ambito disciplinare SECS-P/07, corrispondano all'insegnamento di Revisione contabile o altro analogo.

8. I periodi trascorsi all'estero per seguire programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determinano sospensione del tirocinio.

9. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.

10. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

11. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

12. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dal Dipartimento nel rispetto dell'art. 3 possono riconoscere al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 9 crediti formativi universitari, o anche comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea, a condizione che:

- a) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 3

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso all'Albo B dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

1. Indipendentemente dalla facoltà di svolgimento del tirocinio professionale prevista dal precedente articolo 2 del presente accordo, hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso all'Albo B dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili coloro che:



- a) hanno conseguito una laurea triennale della classe 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) ovvero della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche);
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale almeno i crediti formativi previsti dal precedente articolo 2.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica

1. Ai fini del tirocinio professionale per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la concomitanza tra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale si attua mediante lo svolgimento di un tirocinio professionale:

- a) nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale e per un periodo, valido ai fini del tirocinio professionale, non superiore a sei mesi, fermo l'obbligo degli studenti di svolgere, dopo il conseguimento della laurea specialistica, almeno un anno di tirocinio nelle forme ordinarie;
 - b) per un numero di ore pari a 275 presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) individuato dall'Ordine e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Economia.
2. Fermi i controlli di legge sullo svolgimento del tirocinio da parte dell'Ordine, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) hanno conseguito una laurea triennale della classe 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) ovvero della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche) ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali previste dalla successiva lettera c);
 - b) hanno acquisito nel percorso formativo triennale almeno i crediti formativi previsti nella tabella contenuta nel precedente articolo 2 ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano colmato i debiti formativi richiamati dalla precedente lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale previsto dalla successiva lettera;
 - c) sono iscritti ad un corso di laurea della classe 64S (*classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia*) e della classe 84S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali*), ovvero della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) ovvero della classe LM 77 (*classe delle lauree*

magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'ordine e l'Università si sensi degli art. 43, co.2, D.Lgs. 139/2005; 9, co.6, DL 1/2012; 6, co. 4, DPR 137/2012;

d) hanno conseguito nel percorso formativo magistrale i seguenti crediti formativi:

| Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
|--|--------------------------|
| SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 18 crediti |
| SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese | Almeno 9 crediti |
| SECS-P/09 Finanza aziendale | |
| SECS-P/10 Organizzazione aziendale | |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | |
| IUS /04 Diritto commerciale | Almeno 18 crediti |
| IUS /05 Diritto dell'economia | |
| IUS /12 Diritto tributario | |
| IUS /15 Diritto processuale civile | |
| IUS /17 Diritto penale | |

(tabella 2 ex art. 4 della Convenzione quadro MIUR-CNDCEC 14.10.2014)

3. Nel rispetto delle finalità rammentate alla lettera *f*) dei *Considerato* al presente accordo, il Dipartimento si impegna a strutturare i corsi di laurea della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla tabella 2, sopra riportata, nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.

4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari sopra indicati, il Dipartimento si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

5. Sempre nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari sopra indicati, il Dipartimento si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

6. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.



7. Le parti concordano che parte dei crediti formativi previsti per la laurea specialista/magistrale, indicati nella tabella contenuta nel presente articolo, possano essere già stati acquisiti nel corso della laurea triennale in aggiunta ai crediti previsti dall'art. 2 del presente accordo. In attuazione della convenzione quadro, le parti concordano, altresì, che l'eventuale mancata acquisizione dei crediti formativi nel corso della laurea triennale non possano essere recuperati nel corso della laurea specialistica/magistrale.
8. Poiché il percorso di laurea magistrale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisore legale dei conti, tale specifica formazione deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.
9. I periodi trascorsi all'estero per seguire programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determinano sospensione del tirocinio.
10. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
11. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
12. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
13. Il tirocinio svolto in convenzione può essere utilizzato anche ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B – Esperti Contabili – dell'Albo⁵.
14. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dal Dipartimento nel rispetto dell'art. 3 possono riconoscere al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 12 crediti formativi universitari, o anche comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea, a condizione che:
- a) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
 - b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
 - c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

⁵ V. art. 6, quarto comma, D.M. 143/2009 «il tirocinio svolto in convenzione può essere utilizzato ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B – Esperti contabili – dell'Albo».

Articolo 5

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso all'Albo A dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Indipendentemente dalla facoltà di svolgimento del tirocinio professionale prevista dal precedente articolo 4, hanno diritto di ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso all'Albo A dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili coloro che:

- a) hanno conseguito una laurea della classe 64S (*classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia*) e della classe 84S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali*), ovvero della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i crediti formativi previsti dal precedente articolo 4.

Articolo 6

Progetto formativo individuale

1. Per ogni singolo tirocinio svolto secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del presente accordo, l'interessato, anche con l'ausilio del professionista/ente presso il quale il tirocinio stesso si svolgerà, predispone un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del professionista/ente presso il quale si svolgerà;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il professionista/ente coordinati con il corso universitario;
 - gli esami professionalizzanti inseriti nel piano di studi ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Quadro;
 - le strutture del professionista/ente ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
 - la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - l'indicazione delle ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione;
2. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Ordine e del Professionista/ente ospitante, oltre che del tirocinante stesso.

Articolo 7

Obblighi del professionista/ente ospitante

1. Il professionista/ente ospitante si impegna:
 - a consentire la concreta attuazione del progetto formativo di cui all'articolo 66;
 - a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria e, nel caso il soggetto ospitante fosse un ente, per il tramite di un tutore appositamente individuato;
 - a trasmettere all'Ordine di Napoli Nord, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal professionista/tutore, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti, con distinta indicazione del numero di ore svolte in convenzione dal tirocinante in concomitanza con l'ultimo anno del percorso di studi





necessario per l'iscrizione al relativo Albo e quelle svolte in regime di tirocinio ordinario *post lauream*;

- a segnalare tempestivamente al Dipartimento e all'Ordine di Napoli Nord qualsiasi evento inerente il tirocinante che risulti rilevante ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

2. Tali impegni dovranno risultare per iscritto nel progetto formativo.

Articolo 8

Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro, l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale disciplinati dalla presente convenzione abbiano un'articolazione dettagliata dei contenuti formativi conformi ai contenuti formativi e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content⁶), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Il Dipartimento e l'Ordine di Napoli Nord si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Capua, li 1- 4 DIC, 2014

La Direttrice del Dipartimento
di Economia
della Seconda Università
degli Studi di Napoli

Prof.ssa Clelia Mazzoni

Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli Nord

Dott. Antonio Tuccillo

⁶ Ulteriori informazioni sui progetti comunitari in esame possono essere acquisite alla pagina ufficiale <http://www.commoncontent.com/project-documents.php>.

**Prima dichiarazione all'Accordo tra
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord
e
il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, in persona del Presidente, e il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona della Direttrice,

premesse:

- 1) che in data odierna hanno provveduto a rinnovare la convenzione per lo svolgimento del tirocinio professionale ed il riconoscimento dell'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per le Sezioni A e B dell'Albo dei Dottori Commercialisti già conclusa in data 9 maggio 2012, al fine di conformarsi alla nuova convenzione quadro conclusa fra il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia, ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 14 ottobre 2014;
- 2) che appare necessario, anche in base all'art. 8 della richiamata convenzione-quadro, dettare mediante la presente prima dichiarazione un regime transitorio per gli studenti che, in forza della previgente convenzione tra l'Ordine ed il Dipartimento di Economia, abbiano iniziato lo svolgimento del tirocinio professionale secondo le modalità già previste dalla previgente convenzione;
- 3) che le parti concordano di riconoscere valore di convenzione alla presente prima dichiarazione, con funzione di integrazione della convenzione tra l'Ordine ed il Dipartimento stipulata in parti data;

tanto premesso, ai sensi dell'intera normativa richiamata in premessa alla convenzione cui accede la presente prima dichiarazione le parti, in persona dei loro legali rappresentanti e con le prescritte deliberazioni di legge,

stipulano

la presente convenzione integrativa / prima dichiarazione.

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini della presente prima dichiarazione allegata, le parti concordano di intendere per:

- a) "*praticanti*": gli studenti della laurea specialistica / magistrale che, dal 24 gennaio 2012, sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" in forza della previgente convenzione tra il Dipartimento di Economia e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord;
- b) "*convenzione previgente*": la convenzione conclusa in data 9 maggio 2012 tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta e il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli;



c) "prima dichiarazione": la presente convenzione, integrativa di quella stipulata dalle parti in pari data;

Articolo 2 **Regime transitorio**

1. La convenzione in oggetto si applica agli immatricolati a partire dall'a.a. 2014-15.
2. Coloro che hanno conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della presente convenzione hanno diritto all'esonero dalla prima prova se il Corso di Laurea rientra in una delle classi in convenzione e abbia consentito l'acquisizione dei crediti formativi minimi previsti dal presente accordo.
3. Non oltre l'anno accademico 2014-2015, i praticanti hanno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio, purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale da dimostrare secondo le modalità stabilite dall'ordinamento dei dottori commercialisti.
4. I praticanti possono chiedere la sospensione del tirocinio quando abbiano svolto un semestre di tirocinio per almeno 250 ore. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.
5. I praticanti dovranno svolgere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale al fine di ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo.
6. Ai soli fini della pratica per l'accesso alla sezione B – Esperti Contabili – dell'Albo, i praticanti che non intendano sospendere il tirocinio al compimento del semestre possono richiedere il certificato di compiuto tirocinio quando:
 - a) siano in possesso della laurea triennale della classe 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L-18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) ovvero della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*);
 - b) abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio;
 - c) abbiano compiuto diciotto mesi di pratica.

Capua, li 04 DIC. 2014

La Direttrice del Dipartimento
di Economia
della Seconda Università
degli Studi di Napoli

Prof.ssa Clelia Mazzoni



Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli Nord

Dott. Antonio Tuccillo

